

## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO

Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, riunito in camera di consiglio nelle persone di

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1) Dott. Luciano Trovato | Presidente       |
| 2) Dott. Teresa Chiodo   | Giudice rel.     |
| 3) Dott. Francesco Eboli | Giudice onorario |
| 4) Dott. Rossella Gallo  | Giudice onorario |

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Letti gli atti del procedimento n. 51/11 V.G., relativo al ricorso proposto dai coniugi [...] e [...], nella loro qualità di congiunti dei minori [...] e [...], figli di [...] e [...], per l'adozione, ex art. 333 c.c., di un provvedimento a tutela dei minori affinché possano incontrare i nonni materni.

### OSSERVA

Con ricorso depositato in data 27.01.2011, i coniugi [...] e [...], premesso che sono nonni materni dei piccoli [...] e [...], che si sono sempre dedicati amorevolmente alla loro figliola (madre dei bambini), che hanno sempre fatto fronte alle necessità economiche conseguenti alla costituzione di una nuova famiglia da parte della figlia, che hanno ospitato presso la propria abitazione la figlia [...] unitamente a tutta la sua famiglia, che si sono sempre dedicati ai nipoti i quali hanno assiduamente frequentato la famiglia materna, che improvvisamente i genitori dei piccoli, essendosi nel frattempo stabilizzatasi a C. dove hanno intrapreso un'attività lavorativa autonoma, hanno deciso di interrompere ogni rapporto con i ricorrenti, dando loro solo sporadiche notizie e non recandosi più presso l'abitazione degli stessi, che da mesi i ricorrenti non hanno più notizie né della figlia né dei nipoti e sconoscono perfino l'indirizzo della loro abitazione, che in ultima la figlia e il marito sono arrivati a vietare ogni rapporto ai bambini con i nonni e gli altri congiunti dal lato materno, incuranti del disagio provocato nei bimbi dalla brusca interruzione di relazioni affettive particolarmente significative con i nonni materni, tanto premesso i ricorrenti chiedevano che l'adibito Tribunale volesse accertare la condotta pregiudizievole tenuta dai genitori nei confronti delle figlie minori e, per l'effetto, adottare un provvedimento diretto a ripristinare i rapporti tra i bambini e i nonni materni.

I resistenti, coniugi [...] e [...], si costituivano in giudizio, con comparsa depositata in data 23.05.2011, chiedendo il rigetto del ricorso ritenendolo completamente destituito di fondamento. Ed invero, i resistenti, malgrado le scenate violente, le umiliazioni e le prevaricazioni subite in oltre dieci anni, hanno più volte tentato di instaurare un sereno rapporto con i suoceri senza sortire però alcun utile risultato, posto che vengono costantemente fatti oggetto di reiterati atti persecutori, condotte ingiuriose e infamanti e minacce, sovente sfociati in veri atti di violenza perpetrati anche alla presenza delle bambine. Il tutto originato dalla decisione della figlia di intraprendere un'attività lavorativa autonoma, abbandonando la propria attività di lavoratrice dipendente.

In ogni caso, più volte [...] si è recata unitamente ai bambini a fare visite ai nonni i quali, nell'aprile del 2010, hanno violentemente scacciato dalla loro abitazione genero, figlia e nipotini, senza alcuna plausibile giustificazione. In seguito i nonni non si sono mai curati di ripristinare un equilibrato rapporto affettivo, ma hanno solo reiterato azioni invasive e persecutorie nei confronti dei resistenti,

comportamenti vessatori e infamanti tenuti in pubblico e sempre alla presenza delle nipoti. In un successivo episodio del giugno 2010, [...] veniva aggredito fisicamente all'interno della propria abitazione dal suocero odierno ricorrente sicché si rendeva necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

In ogni caso, i ricorrenti nel luglio 2010 hanno condotto i bambini a fare visita al nonno che era ricoverato in ospedale ma tale apertura non è stata minimamente ricambiata se non attraverso la presente iniziativa giudiziaria che appare un'ennesima espressione di ostilità preconcepita.

All'udienza dell'8.06.2011, si procedeva all'audizione dei ricorrenti e dei resistenti. Così precisate le opposte posizioni processuali, preso atto della documentazione prodotta dalle parti, assume informazioni da parte dei servizi sociali e acquisito il parere del P.M.M., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente precisare che nel nostro ordinamento i nonni, parimenti agli altri congiunti, non vantano alcuna pretesa giuridicamente tutelata ad intrattenere rapporti di frequentazione con i propri nipoti, posto che manca nel sistema normativo una norma esplicita che preveda un simile diritto.

E infatti, anche a seguito dell'intervento della Legge 54/2006, è stato riconosciuto non un vero e proprio diritto di visita dei nonni o degli altri congiunti, ma solo un interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata alla cui realizzazione possono contribuire anche le figure dei congiunti, a meno che non vi siano ragioni che ostano al mantenimento di tale rapporto, e dunque l'interesse dei congiunti può essere preso in considerazione solo ove risulti che dalla mancata frequentazione con il minore derivi un pregiudizio a carico di quest'ultimo.

In sostanza, secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'interesse dei parenti a frequentare il minore costituisce esplicazione dell'interesse di quest'ultimo, in assenza di controindicazioni, a intrattenere nel modo più ampio le relazioni affettive per lui esistenzialmente significative, sicché detto interesse trova riconoscimento e tutela ogni qualvolta esso venga a coincidere con l'interesse del minore stesso ad instaurare e mantenere rapporti affettivi con i congiunti diversi dai genitori, di talché un eventuale divieto del genitore si ponga contro l'interesse della prole ad una ottimale integrazione nell'ambito parentale.

Non può, infatti, disconoscersi che la mancata frequentazione con i parenti può comportare un pregiudizio a carico del minore, in quanto in contrasto con l'interesse del medesimo all'ampliamento delle sue relazioni affettive e con una sempre auspicabile integrazione nell'ambito parentale.

Pertanto, i parenti di ciascun ramo genitoriale possono vedersi riconosciuto, ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., il proprio "diritto" solo quando sussiste un effettivo impedimento alla frequentazione con il minore frapposto dal genitore e solo qualora tale impedimento sia carente di ogni ragione e non può, viceversa, ritenersi sussistente ogni qual volta vengano dedotte e provate serie circostanze che sconsiglino il rapporto.

Tanto premesso in punto di diritto, occorre rilevare che non sussistono, nel caso in esame, situazione pregiudizievoli in danno delle minori in oggetto suscettibili di determinare l'adozione di provvedimenti limitativi della potestà a carico dei genitori.

Ed invero, dall'espletata istruttoria è emerso che [...] e [...] sono bambini intelligenti e comunicativi, sereni e ben inseriti nell'attuale contesto familiare.

Altrettanto positivamente è stata delineata la personalità dei genitori che appaiono figure forti e rassicuranti e rappresentano un valido riferimento affettivo ed educativo per la prole.

È emersa altresì, in maniera evidente una situazione di forte conflittualità tra le parti causata dalla disapprovazione dei ricorrenti nei confronti dell'indirizzo educativo adottato dai genitori dei minori ritenuti, peraltro, responsabili di scelte lavorative asseritamente contrastanti con l'interesse della famiglia.

Tale accesa conflittualità si è palesata anche nel corso dell'udienza, costringendo il giudice istruttore ad allontanare i ricorrenti, la cui estrema concitazione nel rivolgere accuse pretestuose e gratuite contro il genero, frutto di rancori personali a lungo coltivati, disturbava il regolare svolgimento delle attività processuali.

Di tale situazione di forte tensione si dà atto anche nella relazione del Servizio Sociale al quale pure i ricorrenti in passato si erano rivolti, riferendo di fatti assurdi ed inverosimili concernenti la figlia e il genero ed invocando ingiustificatamente interventi da parte dei servizi.

Nel contempo, però, è emerso anche il profondo e sincero affetto che i nonni ricorrenti nutrono nei confronti dei nipoti – sentimento di cui i minori potrebbero senz'altro giovare per una crescita sana ed equilibrata – avvalorato dalla loro iniziativa giudiziaria la quale però, sebbene in parte ispirata da buone intenzioni, ha irrimediabilmente vulnerato quei sentimenti di fiducia ed affetto cui devono ispirarsi i rapporti familiari.

È, infatti, innegabile che le gravi censure formulate (da ultimo in udienza) dai ricorrenti nei confronti del genero e risultate non suffragate da idonei riscontri, le indebite intrusioni effettuate nella privacy familiare, costituiscono espressione di una totale sfiducia dagli stessi nutrita nei confronti delle capacità genitoriali dei genitori dei minori ed interferiscono negativamente sul progetto educativo familiare.

Pertanto, non può di certo biasimarsi l'umana reazione dei resistenti i quali, profondamente mortificati nella dignità del proprio ruolo genitoriale, hanno assunto, invero solo di recente, un atteggiamento di relativa chiusura relazionale nei confronti della famiglia [...] che rischia di privare i piccoli [...] e [...] di legami e risorse affettive importanti per l'armonico sviluppo della loro personalità.

Non può, infatti, disconoscersi che la mancata frequentazione con i nonni e con gli altri congiunti dal lato materno può comportare un pregiudizio a carico dei minori, in quanto in contrasto con l'interesse dei medesimi nell'ampliamento delle loro relazioni affettive e con una sempre auspicabile integrazione nell'ambito parentale, tuttavia, in considerazione del permanere di una situazione di accesa conflittualità, l'attuazione di incontri per via giudiziaria risulterebbe deleteria in

quanto inasprirebbe ulteriormente una situazione familiare già di per sé esplosiva, con grave pregiudizio per i medesimi minori.

Se è vero, infatti, che – secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione – l'interesse dei nonni a frequentare il nipote può essere preso in considerazione solo ove risulti che dalla mancata frequentazione derivi un pregiudizio a carico del minore, nel caso di specie, in assenza di un necessario quanto auspicabile rasserenamento dei reciproci rapporti, una più intensa frequentazione tra le minori ed i nonni materni, attuata per via giudiziaria in un clima apertamente ostile e conflittuale, non può di certo ritenersi rispondente all'interesse dei bambini ma è, al contrario, suscettibile di costituire fonte di pregiudizio per i medesimi.

Va da sé che i nonni dovranno in futuro rapportarsi alle nipoti serenamente ed in maniera corretta, senza assumere iniziative suscettibili di interferire sul progetto educativo dei genitori o, comunque, idonee ad invadere l'ambito delle prerogative e dei poteri che – si badi bene – appartengono al demanio esclusivo dei genitori esercenti la potestà; solo a tale condizione potrà ritenersi che il rapporto con i detti congiunti sia effettivamente essenziale ed utile per la crescita psicofisica dei bambini.

Pertanto, nel rigettare il ricorso, più che alla cogenza del diritto, si fa appello alla forza della ragione ed al buon senso di tutte le parti interessate affinché, in futuro, definitivamente accantonati risentimenti e motivi di contrasto, possano ispirare la loro condotta esclusivamente all'interesse dei minori.

- preso atto del parere espresso dal P.M.M.;
- visti gli artt. 333 e 336 c.c. e 737 e segg. c.p.c.;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso come sopra proposto

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al P.M.M. e la notifica alle parti costituite.

Catanzaro, 10.01.2012

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dott. Teresa Chiodo

Dott. Luciano Trovato

Depositata in data 31.01.2012